
**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE**

Contributo ENEA

a proposito dell'atto del Governo n. 162 - "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica"

Prof. Federico Testa
Presidente

Ing. Ilaria Bertini
Direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica

Commissione Industria
Senato della Repubblica

Roma, 6 Aprile 2020

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

grazie per l'invito a rappresentare il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA può fornire allo schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

La Direttiva (UE)2018/2002, che rientra nel più ampio pacchetto di provvedimenti e regolamenti “Clean energy for all europeans”, persegue tre obiettivi principali: efficienza energetica al primo posto, leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili, trattamento equo dei consumatori.

Stabilisce, inoltre, un obiettivo di efficienza energetica per il 2030 di almeno il 32,5% rispetto all'andamento tendenziale ed estende l'obbligo di risparmio energetico nell'uso finale, introdotto nella direttiva del 2012: gli Stati Membri dovranno raggiungere nuovi risparmi energetici dello 0,8% annuo del consumo finale di energia per il periodo 2021-2030.

La proposta nazionale per il conseguimento di tale obiettivo, contenuta nel Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (PNIEC), evidenzia il ruolo strategico dell'efficienza energetica che si configura come strumento trasversale in tutti i settori, per la tutela dell'ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese. Lo scenario delineato prevede, inoltre, il conseguimento degli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e alla decarbonizzazione, portando a una riduzione di consumi di energia finale da politiche attive pari a circa 9,3 Mtep/anno al 2030 ripartita nei diversi settori economici.

Si individua nel settore civile il principale attore degli interventi di efficientamento, con una riduzione dei consumi di energia di circa 5,7 Mtep rispetto allo scenario di riferimento al 2030, grazie agli interventi di riqualificazione edilizia e installazione di pompe di calore, oltre a un forte efficientamento dei dispositivi di uso finale. L'accelerazione nell'efficientamento degli edifici esistenti, rafforzata da una maggiore diffusione di interventi di riqualificazione profonda e dall'applicazione di tecnologie particolarmente performanti, contribuiscono anche al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Il presente schema di attuazione mantiene inalterati i principi generali del D.lgs. 102/2014 e, in alcuni casi rafforzandoli, gli strumenti che hanno permesso di conseguire buoni risultati in termini di risparmio energetico, come il programma per la riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (PREPAC), l'obbligo della contabilizzazione del calore e dell'informazione trasparente dei consumi energetici agli utenti, il fondo nazionale per l'efficienza energetica, il Programma di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la promozione del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, l'obbligo per le imprese energivore e le grandi imprese di eseguire la diagnosi energetica.

Sin dal primo anno di applicazione dell'art.8 della Direttiva 27/2012 l'Italia ha svolto un ruolo guida nel settore degli energy audit in campo europeo. Nel Dicembre 2015, prima scadenza dell'adempimento, nel nostro paese furono realizzate oltre la metà delle diagnosi energetiche redatte per l'obbligo nell'intera unione Europea (risultato che è stato confermato alla seconda scadenza di Dicembre 2019, circa 15.000 quelle inviate ad ENEA su un totale di 30.000 diagnosi inviate nell'intera UE). Un risultato significativo, frutto del lavoro effettuato, su incarico del MiSE, da ENEA tramite l'istituzione di tavoli tecnici settoriali, incontri con associazioni di categoria, imprese e operatori del settore, seminari formativi e workshop organizzati in tutta Italia, in particolare nei centri territoriali di ENEA stessa.

Proprio questa esperienza e i relativi risultati hanno ricevuto riconoscimenti a livello europeo, che si sono concretizzati con la designazione di ENEA al coordinamento del *Working Group Audit, ESCos and Energy Service*, nell'ambito della Concert Action per la Direttiva Efficienza Energetica

(CA EED)¹ e la dichiarazione di “best practice” alla metodologia sviluppata da ENEA per l’attuazione dell’obbligo dell’art. 8 della Direttiva 27/2012; inoltre, ENEA è leader dell’ *Industry Working Group nel Europea Energy Network (EnR)*, una rete di partner europei per la promozione dell’efficienza energetica nell’industria².

Contestualmente ENEA ha partecipato ai tavoli europei CEN/CENELEC per la revisione della norma tecnica 16247, inerente le modalità di realizzazione delle diagnosi energetiche. Anche in questo caso, soprattutto per la 16247 – parte 3 (quella inerente le diagnosi energetiche nei processi industriali), la metodologia ENEA è stata molto apprezzata, tanto da essere inserita nella norma stessa. Nella versione revisionata della norma, che dovrebbe essere pubblicata a fine 2020, la parte 3 conterrà un allegato (annex D) denominato “The Italian Model” per la realizzazione delle diagnosi energetiche in contesti industriali multisito.

ENEA valuta positivamente l’impianto complessivo dello schema e propone puntuali considerazioni, elaborate a supporto della posizione nazionale espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Commenti allo schema di decreto legislativo

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Definizioni

Comma 1 - lettera b). Si apprezza il cambiamento normativo che recepisce una delle maggiori criticità che si era rappresentata dopo l’emanazione dello stesso D.lgs. 102/2014, ovvero la sovrapposizione delle figure dell’EGE e dell’auditor energetico.

Comma 1 - lettera e). Si apprezza la modifica apportata dall’aggiornamento normativo alla definizione di “sistema di contabilizzazione” in quanto introduce un riferimento esplicito ai dispositivi per la **contabilizzazione indiretta** ed in particolare ai ripartitori di costo e ai totalizzatori non presenti nel precedente decreto.

Secondo la nuova definizione di “sistema di contabilizzazione” e secondo quanto indicato dalla rettifica della Direttiva 2002/2018 pubblicata in GU Europea L 31/10 del 4 febbraio 2020, si **suggerisce di:**

- **sostituire** all’art. 9 (lettera c, comma 5) la voce “sistemi di contabilizzazione del calore individuale” con la voce la “**sistemi di contabilizzazione indiretti**”;
- apportare la **stessa modifica** anche al comma 5 bis dell’art. 9 e al punto 7, comma 5 dell’art. 16.

Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

Uno degli aspetti principali introdotti dall’art. 5, di cui si apprezza l’intervento normativo, è l’estensione di altri 10 anni (dal 2021 al 2030) del programma di miglioramento della prestazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione centrale PREPAC (comma 1-lettera a) e il potenziamento del programma attraverso un rifinanziamento che estende, da 30 a 50 milioni di €

¹ E’ un programma finanziato dalla Commissione Europea per dare supporto agli Stati Membri nella implementazione e attuazione della Direttiva Efficienze Energetica.

² ENEA è capofila di un consorzio europeo (LEAP4SME), costituito da nove Agenzie Energetiche Nazionali, che ha l’obiettivo di produrre strumenti per la promozione delle diagnosi energetiche e l’attuazione di risparmi energetici nelle PMI.

l'anno, gli stanziamenti a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO₂ nel settore ETS (comma 1-lettera l, punto 3). Tale potenziamento si evidenzia anche dall'art. 4 che include due nuovi importanti attori nella cabina di regia per l'efficienza energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accrescendone così la capacità di azione.

Per incrementare il numero di immobili pubblici su cui intervenire per migliorarne la prestazione energetica, il decreto amplia il perimetro della PA centrale (art. 2), quindi delle Amministrazioni che possono partecipare al PREPAC, rilegge la definizione degli immobili esclusi (art. 5 comma 1 lettera e) e prevede la possibilità, per i Ministeri coinvolti (MISE, MATTM e MIT), di realizzare programmi per finanziare interventi su determinate tipologie di immobili pubblici, non appartenenti alla PA centrale (art. 5 comma 1 lettera f). Per cercare di includere nel programma anche edifici con singolarità specifiche quali riservatezza, flessibilità, continuità operative, ecc., viene previsto di lasciare al genio militare l'attuazione degli interventi PREPAC per gli immobili in uso al Ministero della Difesa (art. 5 comma 1 lettera e)

L'art. 5 del Decreto (comma 1 lettera c) prevede anche la realizzazione di un portale informatico, presso il sito web del MISE, per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti partecipanti al programma PREPAC e per la gestione di tutta la documentazione e gli adempimenti previsti. Tale strumento permetterà una maggiore efficacia e una semplificazione delle procedure, e questo è di grande auspicio, visto anche il prevedibile incremento del numero di progetti presentati. Attraverso il portale si potranno ricavare una serie di informazioni sulle proposte PREPAC e sugli immobili interessati, utili anche per elaborazioni statistiche generali. Questo aspetto è molto apprezzato da ENEA, visto che sta già realizzando, *in house*, una banca dati dei progetti PREPAC valutati nel periodo 2014-2020.

La richiesta all'Acquirente Unico (AU) della comunicazione annuale dei consumi degli immobili della PA centrale (art. 5 comma 1 lettera m), oltre ad inserirsi in un quadro più generale di conoscenza della bolletta energetica degli immobili pubblici, consente di acquisire dati utili per valutare gli effetti dei programmi di incremento della prestazione energetica.

Articolo 6 - Modifiche all'articolo 7 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Regime obbligatorio di efficienza energetica

Comma 1 lettera e-punto c) e lettera m. Si valuta molto positivamente il riferimento specifico alla povertà energetica quale tema da considerare al momento di modificare e/o introdurre nuove misure per il raggiungimento degli obiettivi.

ENEA è, infatti, attiva sul tema della povertà energetica, ben consapevole di quanto costituisca una questione rilevante nel quadro nazionale e, più generale, nell'attuazione del Green Deal a livello europeo. La tematica è stata, infatti, portata all'attenzione della Commissione Europea nel 2018, quando ENEA ha ricoperto la presidenza annuale del citato European Energy Network (EnR). Attraverso la creazione di una task force ad hoc nell'ambito del network, è stato elaborato un position paper³ che getta le basi per una serie di raccomandazioni su priorità, metodologia, governance ed esigenze. A seguito di un sondaggio condotto tra i membri dell'EnR per fornire uno stato dell'arte aggiornato su definizione, misura e dati sul fenomeno della povertà energetica, gli interventi sull'efficienza energetica hanno dimostrato ancora una volta di essere fattori chiave nel fornire una risposta strutturale alla complessità del problema della povertà energetica, non solo alleviandolo, ma agendo sulle sue cause.

³ Il rapporto può essere scaricato al seguente link: <http://enr-network.org/wp-content/uploads/ENERGYPOVERTY-EnRPositionPaper-EnergyPoverty-Jan-2019.pdf>

Il ruolo che possono svolgere le agenzie per l'energia nazionali è significativo, sia nel monitoraggio del problema sia nello sviluppo di soluzioni mirate: per questo ENEA è molto attiva anche a livello nazionale, sia con analisi su indicatori specifici e formazione di tecnici nell'ambito di un protocollo di intesa con FEDERCASA (Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale), sia guardando anche alla dimensione locale del problema attraverso l'approfondimento di casi studio sul territorio. I risultati derivanti da queste molteplici esperienze costituiscono ulteriore linfa da aggiungere al confronto costruttivo già in atto con stakeholder nazionali e internazionali, come ad esempio i partner dei progetti europei sul tema in cui è coinvolta, quali “*ENPOR - Actions to mitigate Energy Poverty in the Rented Sector*” nell'ambito del programma Horizon 2020 e “*GreenAbility - Green abilities to tackle social issue*” nell'ambito del programma Erasmus+.

Articolo 7 - Modifiche all'articolo 8 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

Il presente articolo prevede varie modifiche di cui ENEA ne apprezza il valore, come di seguito esplicitato.

Comma 1 lettera a. ENEA è sempre stata fautrice dell'eliminazione dall'obbligo di diagnosi energetica per quelle società, che non essendo grandi imprese o energivore, hanno ottenuto la certificazione con sistemi di gestione ISO 14001 ed EMAS, in quanto questi sistemi attengono al miglioramento delle prestazioni ambientali piuttosto che energetiche.

Si apprezza l'individuazione di ENEA come unico gestore cui inviare la diagnosi allo scopo di non creare sovrapposizioni di competenze e migliorare il supporto alle aziende. In questo contesto si **suggeriscono i seguenti ulteriori interventi:**

1. introduzione di una nuova definizione di Grande Impresa (definizione data non come negazione della definizione di PMI), caratterizzata da una soglia minima di consumi in TEP necessaria per essere considerati soggetti obbligati (individuabile in 50 TEP);
2. aggiornamento della definizione di impresa a forte consumo di energia, coerente col D.M. 21 dicembre 2017;
3. indicazione ai soggetti obbligati di adoperare la matrice di sistema ISO 50001, prodotta e pubblicata sul portale ENEA, come misura alternativa alla diagnosi energetica obbligatoria.

Comma 1 lettera c. Stabilisce, per le imprese a forte consumo di energia, una scadenza per la realizzazione obbligatoria di almeno un intervento previsto in diagnosi, risolvendo una delle maggiori criticità del precedente ciclo di diagnosi. Tuttavia, si **segnala il permanere di un'altra criticità** che riguarda le società che sono contemporaneamente Grande Impresa ed Impresa a forte consumo di energia. In questi casi è necessario stabilire i criteri per identificare la prevalenza della condizione di grande impresa (e quindi non essere soggetto all'obbligo) o quella di “impresa energivora”.

Comma 1 lettera d/e. Si apprezza l'assegnazione ad ENEA della redazione di piani di formazione ed informazione presso le PMI per la realizzazione di diagnosi energetiche e il relativo incremento della dotazione finanziaria.

L'analisi dell'impatto ottenuto dai vari bandi regionali di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014, ha evidenziato la necessità di modificare in parte l'approccio fin qui messo in campo. Tra le principali cause per cui i bandi non hanno avuto il successo auspicato vi è la mancanza di un appropriato programma di formazione ed informazione, che supporti tutti i soggetti interessati lungo l'intera durata dei bandi.

Per rilanciare su base regionale la promozione dell'efficienza energetica nelle PMI tramite diagnosi o sistemi di gestione SGE ISO 50001, il primo ed essenziale passo consiste pertanto nell'implementare un processo formativo presso le PMI a livello regionale, grazie alla collaborazione con le Regioni interessate e con le Associazioni di categoria.

Il processo potrebbe prevedere la creazione di una sorta di rete dell'efficienza energetica per la realizzazione di un Piano di Efficientamento Regionale: si tratterebbe istituire gruppi di lavoro composti da aziende che condividono obiettivi di efficientamento energetico, legati magari da un contratto di rete, e che vogliono iniziare un percorso dedicato.

Durante l'iter formativo le PMI potrebbero portare a compimento una diagnosi energetica preliminare utilizzando lo strumento reso disponibile da ENEA gratuitamente in rete, *ENEA Efficiency 1.0*. Tale software consente di effettuare una prima autovalutazione qualitativa del grado di efficienza energetica dell'azienda, a valle dell'inserimento di tutta una serie di dati richiesti (dalle tecnologie adoperate alla obsolescenza degli impianti, dalla presenza della ISO 50001 alle fonti rinnovabili adoperate). Lo strumento è a disposizione delle imprese al fine di individuare e realizzare gli interventi di efficienza energetica e di riorganizzare i vari processi produttivi. Il software confronta la situazione della singola PMI con la situazione standard e offre valutazioni qualitative su quali interventi intraprendere per ridurre i consumi. A valle di questo percorso formativo ed informativo la realizzazione della diagnosi energetica completa risulterebbe certamente meno onerosa sia sotto il profilo tecnico che economico.

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 9 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

ENEA giudica positivamente le modifiche proposte in quanto semplificano l'applicazione delle metodologie per la ripartizione dei consumi volontari e involontari di energia termica fra gli utenti di condomini dotati di impianti termici centralizzati.

In particolare, rappresenta una notevole facilitazione nella raccolta dei consumi delle singole unità immobiliari l'obbligo di rendere leggibili da remoto i contatori di fornitura e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore, fermo restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi (art. 8, comma 5-bis). La nuova funzione consentirà agli operatori di informare con maggiore frequenza gli utenti finali, con la possibilità di rendere fruibili informazioni sulla qualità dei propri consumi energetici attraverso canali facilmente accessibili (internet, App, ecc).

È lecito attendersi come le nuove soluzioni tecnologiche consentiranno di incrementare i risparmi energetici delle singole unità condominiali e di mettere l'utente in condizioni di adottare dei comportamenti più corretti grazie a una maggiore consapevolezza degli occupanti sull'andamento dei propri consumi rispetto alla singola fatturazione.

Per incrementare maggiormente tale beneficio, ENEA auspica che a partire dal 1° gennaio 2027 oltre alla lettura da remoto, diventi **obbligatoria la telelettura** anche per rendere più agevole l'accesso alle informazioni sui consumi da parte dell'utente finale, così come previsto per i consumi di energia elettrica e gas.

Si apprezza, altresì, l'intervento normativo nel punto 5-quater in quanto consente di incrementare ulteriormente le informazioni degli utenti finali sull'impatto che le varie metodologie di ripartizione dei consumi termici hanno sulle spese per i prelievi volontari e involontari di energia termica.

Si suggerisce di modificare l'art. 8 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 102/14 (modificato dal D.Lgs. 141/16, art 5, comma 1 lettera i, punto v), relativamente alla quota minima di almeno il 70% da attribuire ai prelievi volontari di energia termica nei casi in cui la UNI 102200 non è applicabile, abbassando tale quota al 50%.

La motivazione è da ricercare nelle osservazioni (e conseguente messa in mora) evidenziate dalla

Commissione Europea verso l'Italia in materia di ripartizione delle spese di riscaldamento, secondo le quali le norme italiane (DLgs 102/14) costituirebbero un disincentivo per effettuare interventi di efficienza energetica sull'immobile, in quanto i proprietari degli appartamenti posti ai piani intermedi (tipicamente la maggioranza assembleare) non avrebbero interesse a sostenere spese di efficientamento energetico dell'immobile in quanto i benefici maggiori sarebbero a vantaggio degli appartamenti più disperdenti (tipicamente quelli dei primi e ultimi piani). Per valutare la problematica, ENEA in collaborazione con CTI e Università di Cassino, ha condotto uno studio a valle del quale sono state suggerite delle possibili revisioni del D.Lgs. 102/2014 (con modifiche del D.Lgs. 141/16) che riguardano:

1. l'obbligo dell'assemblea condominiale di adottare percentuali prefissate di ripartizione della quota volontaria e involontaria (e non come oggi facoltative);
2. una maggiore flessibilità delle percentuali di ripartizione dei consumi, specialmente per gli edifici non recenti e, quindi energeticamente poco prestazionali.

Pertanto allo scopo di evitare di incorrere in una nuova procedura di infrazione, si ribadisce il suggerimento **di revisionare la soglia minima** di ripartizione dei consumi volontari di energia termica riducendola **dal 70% al 50%**.

A tal fine, come indicato dal decreto, l'ENEA produrrà una guida con i risultati di un'analisi comparativa in cui, per i casi previsti dall' art. 9 comma 5 lettera d) del D.lgs 102/14 e s.m.i.⁴, saranno suggerite metodologie di ripartizione dei costi che tengano conto delle prestazioni energetiche dei condomini e dei fattori che le influenzano (quali ad esempio l'anno di costruzione, la zona climatica) e mitighino gli effetti di alcune criticità intrinseche che caratterizzano alcune tipologie di condomini (presenza di distacchi dall'impianto centralizzato, appartamenti abitati saltuariamente, fenomeni di "furti di calore" involontario, etc.).

L'ENEA, infatti, è impegnata da diversi anni, nell'ambito di progetti di ricerca nazionali, nell'analisi dei potenziali risparmi energetici generati dai sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini. I dati acquisiti in questi anni, anche in collaborazione con Atenei Universitari e diversi operatori del settore, consentiranno di elaborare modelli di calcolo utili a supportare l'utente nella individuazione del criterio di ripartizione ottimale dei costi da associare ai consumi volontari e involontari.

Si ritiene positivo che ENEA e CTI redigano un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi a livello nazionale sulle modalità di comunicazione e fatturazione dei consumi energetici al singolo utente (art. 8, comma 8-quater) in modo da fornire ai soggetti preposti (gli amministratori di condominio o altri soggetti univocamente identificati dagli utenti) indicazioni sulle soluzioni disponibili in grado di poter fornire un servizio di livello adeguato a quanto richiesto dal decreto e dalla direttiva europea 2018/2002, sia da un punto di vista tecnico-economico, sia di sicurezza informatica, sia di protezione dei dati sensibili.

Ai fini di aumentare la consapevolezza dell'utente finale e favorire un uso più razionale ed efficiente delle risorse energetiche usate per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, si ritiene molto utile l'allegato 9 (Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico), in particolare per quanto riguarda il periodo di trasmissione delle informazioni sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori (trimestrale dal 25 ottobre 2020 e mensile dal 1 gennaio 2022), oltre che per le altre informazioni previste (confronto con il consumo dell'anno precedente e del consumatore medio, riferimenti dei soggetti che possono fornire indicazioni utili per migliorare i consumi, etc.), che potranno sensibilmente aumentare la conoscenza delle problematiche energetiche da parte

⁴ I casi previsti dall' art. 9 comma 5 lettera d) sono quelli in cui la norma UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti non è applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento.

dell'utente e favorire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio ed efficienza energetica.

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Informazione e formazione

ENEA valuta molto positivamente l'estensione di altri 10 anni (dal 2021 al 2030) del programma di Informazione e formazione (comma 1), il coinvolgimento, tramite selezione, di soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione (comma 3), il potenziamento attraverso una maggiore dotazione finanziaria (comma 4).

Il bisogno di innovazione tecnologica, che contribuisce anche alla crescita economica, nonché alla riduzione dei consumi energetici, va di pari passo agli interventi sui comportamenti e sulle scelte degli individui. In questo contesto comunicare la sostenibilità energetica diventa necessario a tutti i livelli: dalla pubblica amministrazione al sistema imprenditoriale, dal mondo del consumo alla collettività tipicamente intesa. Diventa imprescindibile non solo perché sostiene una visione e un approccio etico, ma anche perché, in questa fase, può rappresentare una leva sulla quale costruire un vantaggio competitivo (sempre più difficile da creare e ancor più da mantenere nel tempo) e, in prospettiva può rappresentare una *conditio sine qua non* per entrare nell'agorà del mercato.

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica indicati al 2030 nel PNIEC, occorre accelerare il processo che dalla conoscenza delle tecnologie, delle norme, delle risorse finanziarie disponibili (informazione) conduca all'azione, ovvero alle scelte consapevoli di investimenti in efficienza energetica. Tutto ciò prevede che:

- la promozione di **uso consapevole** di energia sia indirizzata verso gli utenti finali;
- i **linguaggi e i mezzi di trasmissione** siano scelti sulla base dei target della popolazione interessata;
- tra gli aspetti comportamentali legati all'uso dell'energia, che investono la dimensione sociale e individuale dei soggetti target, dovranno essere inseriti aspetti formativi per **costruire la dimensione proattiva** degli utenti finali in qualità di clienti (ruolo comunità energetiche, prosumer, mercato libero, ad esempio);
- la fonte delle informazioni deve essere **imparziale e credibile** per i target;
- i parametri di controllo dovranno essere trasmesse agli utenti finali come **strumenti decisionali**.

Tali obiettivi richiedono risorse umane e strumentali che possano mettere a sistema la multidisciplinarietà del programma di azione.

ENEA ha già svolto un'esperienza in tal senso, essendo stata incaricata dal MiSE di realizzare un Programma triennale per l'informazione e la formazione sull'efficienza energetica (PIF), che è nella sua fase conclusiva e ha trovato la sua principale realizzazione con la Campagna Nazionale denominata "Italia in Classe A".

Le iniziative promosse, che sono documentate nel sito ufficiale (<http://italiainclassea.enea.it>), sono state numerose, diversi nei messaggi, nei linguaggi e nei mezzi di trasmissione proprio per raggiungere tutti i target previsti dalla norma. Solo per citarne alcune fra le più significative:

1. in collaborazione con la RAI, la Campagna "Italia in classe A" è stata presente nel palinsesto delle reti nazionali per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità degli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici. E' nata così anche " Classe A. GOV" – iniziativa di Comunicazione Istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio, che

ha trasmesso lo spot “Fai il cappotto al tuo palazzo”, legato alle detrazioni fiscali del 75%”, in onda dal 15 febbraio 2016 sulle reti RAI negli spazi della Presidenza del Consiglio.

2. “Efficienza Energetica on the road”, la campagna fatto tappa in 10 città italiane sperimentando forme di comunicazione partecipativa e coinvolgendo le città ospiti in 5 diverse azioni: uno Sportello per Cittadini; una conferenza spettacolo sui temi della sostenibilità e l’energia dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; un incontro con i rappresentanti della PA; un confronto con le PMI locali e un appuntamento dedicato al binomio Arte-Cultura/Tecnologia – Energia. A questo format è seguita parallela la campagna di informazione sui social Facebook e Twitter.
3. Applicazioni e prodotti software, disponibili gratuitamente in rete, per eseguire valutazioni di interventi di efficientamento e messa in sicurezza di edifici, autovalutazione della classe energetica della propria abitazione, autovalutazione dei risparmi conseguibili nella propria casa (SAFE SCHOOL 4.0, CONDOMINIO+ 4.0, DOCET, 4ECAsa, ecc.).
4. Una web-serie, dieci episodi per dieci casi di eccellenza che attraverso la raccolta di testimonianze dirette di tecnici, amministratori, cittadini e professionisti spiegano come si fa e quali risparmi si possono ottenere attraverso il miglioramento del livello di efficienza energetica (condominio, ospedale, edificio storico, aeroporto, scuola, azienda di piastrelle, acciaieria, edificio PA, navi, GDO).
5. Corsi e seminari, erogati in presenza e in-modalità e-learning.

Di seguito si riportano alcuni dati che mostrano il numero di persone raggiunte da messaggi trasmessi attraverso le iniziative elencate:

- Campagna TV e radio: **58 milioni** di spettatori (dati Auditel)
- “Efficienza energetica on the road”: **5.000** studenti, delle scuole superiori, 1.000 operatori del settore, 500 articoli su stampa, **5 milioni** di contatti unici
- Web-serie sull’efficienza energetica : **300.000** visualizzazioni su youtube (in3 mesi)
- Campagna Digital Marketing attraverso i social network (Facebook, Twitter e LinkedIn) : *reach*⁵ di pubblico di oltre **5 milioni** di contatti unici e **45 milioni** di *timeline deliveries*.

Conclusioni

Il presente provvedimento risponde alla necessità di portare a compimento degli obiettivi nazionali certamente ambiziosi con strumenti normativi, incentivi e meccanismi di finanziamento rivolti ai consumatori domestici, alle aziende ed alla PA.

Tra gli altri indirizzi anche regole più severe sulla misurazione dell'energia termica per fornire ai consumatori, soprattutto quelli in condomini con sistemi di riscaldamento centralizzato, diritti più chiari per ricevere informazioni più frequenti e utili sul loro consumo energetico. Inoltre, richiede di disporre di norme nazionali trasparenti e pubblicamente disponibili sulla ripartizione del costo del riscaldamento, del raffreddamento e del consumo di acqua calda negli edifici multi-appartamento e multiuso con sistemi collettivi per tali servizi, nonché di monitorare i livelli di efficienza nelle nuove capacità di generazione di energia.

Queste misure incoraggeranno un uso più efficiente dell’energia, portando a un minore consumo

⁵ Reach o “portata” indica il numero di utenti unici che hanno visualizzato un certo oggetto sociale; ovvero il bacino di utenti che il contenuto può raggiungere (e non il numero di volte che ciascun utente visualizza quel dato contenuto).

energetico delle famiglie e delle imprese, incentivi per i produttori a utilizzare nuove tecnologie e a innovare, pertanto maggiori investimenti e nuovi posti di lavoro, ad esempio nel settore dell'edilizia. Tuttavia la consapevolezza che può attivare e corroborare comportamenti virtuosi nell'uso più efficiente dell'energia matura solo in una cittadinanza informata e partecipe.

In tale ambito rientra anche il rafforzamento al Programma di informazione e formazione che può avere un ruolo chiave nel risolvere problemi di asimmetria informativa nei mercati, supportando gli individui e le istituzioni nell'implementazione delle decisioni migliori per rendere efficaci le scelte di consumo e investimento. Le campagne di informazione e formazione sono di supporto in quei contesti nei quali esistono barriere all'accesso all'informazione, ed hanno come obiettivo la rimozione degli ostacoli per l'attuazione di comportamenti che ottimizzino le risorse a disposizione sia da un punto di vista individuale che di ottimo sociale.

Tuttavia, la pluriennale esperienza di ENEA su questo tema, dimostra che per esprimere totalmente il potenziale previsto è necessario che le influenze decisionali identificate dalla ricerca comportamentale applicata forniscano le leve che la politica per l'efficienza energetica dovrebbero muovere. Spesso, infatti, le politiche sono concentrate sui fattori che influenzano nell'immediato le intenzioni di riqualificazione, ma in gran parte non riescono a condizionare i fattori che in ultima istanza portano alla decisione di ristrutturare che sono situate nella vita domestica quotidiana.

Dunque, per ottenere migliori risultati è necessario collocare i processi decisionali all'interno delle condizioni della vita domestica in modo da influenzare gli elementi che originano e plasmano il processo decisionale nella sua interezza. Bisogna pensare, infatti, che le scelte più o meno energeticamente efficienti sono effettuate in risposta alle mutevoli opportunità e pressioni e, quindi, chiarire che la riqualificazione è un modo per le famiglie di risolvere pressioni, tensioni o squilibri e di cogliere opportunità, perseguire obiettivi o seguire aspirazioni.